

Delibera n. **221/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 1/11

OGGETTO: Ratifica del Decreto Rettoriale d'urgenza n. 40/2014 del 14 novembre 2014, avente per oggetto la sottoscrizione da parte dell'Ateneo dell'Accordo Regionale: "Accordo per la regolamentazione dell'apprendistato per l'alta formazione e ricerca – Regione Marche".			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 221/2014	Prot. n. 34852	UOR: UFFICIO STAGE E JOB PLACEMENT

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Paolo PASCUCCI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO	X				Piero TOFFANO				X
Anna GUERRA	X				Flavio VETRANO	X			
Francesco Santino LOBRIGLIO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI				X
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Luigi Bottegghi.

Si sottopone a ratifica del Senato Accademico il Decreto Rettoriale d'urgenza n. 40/2014 del 14 novembre 2014, avente per oggetto la sottoscrizione da parte dell'Ateneo dell'Accordo Regionale: "Accordo per la regolamentazione dell'apprendistato per l'alta formazione e ricerca – Regione Marche".

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- Vista la decisione n. 1720/2006/CE e relative modifiche, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente;
- Vista la legge quadro 21 dicembre 1978 n. 845 in materia di formazione professionale e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, comma 30, della L. 247/2007, in vigore dal 25 ottobre 2011, e in particolare l'art. 5 del suddetto decreto, che regola l'apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Vista la L. 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- Vista la Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", in particolare l'art. 17 della suddetta legge che regola i profili formativi dei contratti di apprendistato, come modificata dalla L.R. del 17 maggio 2012, n. 14;
- Vista la legge 16 maggio 2014, n. 78, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;

Delibera n. **221/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 2/11

- Vista la bozza dell'“Accordo per la regolamentazione dell'apprendistato per l'alta formazione e ricerca – Regione Marche”, pervenuta alla segreteria del Rettore dell'Università degli Studi di Urbino da parte della Segreteria dell'Assessore Marco Lucchetti della Regione Marche, in data 6 novembre 2014;
- Ritenuto opportuno sottoscrivere il succitato Accordo con la Regione Marche, l'Ufficio Scolastico regionale, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Camerino, l'Università degli Studi di Macerata, le fondazioni ITS e le Parti Sociali per la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'art. 5 del d.Lgs n. 167/2011, a favore di quei giovani che sottoscriveranno, con aziende la cui sede operativa sia ubicata nel territorio regionale marchigiano, contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Sentito il Direttore Generale;

delibera

di ratificare il Decreto Rettoriale d'urgenza n. 40/2014 del 14 novembre 2014 relativo alla sottoscrizione da parte dell'Ateneo dell'Accordo Regionale: “Accordo per la regolamentazione dell'apprendistato per l'alta formazione e ricerca – Regione Marche”.

DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 40/2014

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- Vista la decisione n. 1720/2006/CE e relative modifiche, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente;
- Vista la legge quadro 21 dicembre 1978 n. 845 in materia di formazione professionale e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il “Testo unico dell'apprendistato” emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, comma 30, della L. 247/2007, in vigore dal 25 ottobre 2011, e in particolare l'art. 5 del suddetto decreto, che regola l'apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Vista la L. 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- Vista la Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 recante “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”, in particolare l'art. 17 della suddetta legge che regola i profili formativi dei contratti di apprendistato, come modificata dalla L.R. del 17 maggio 2012, n. 14;
- Vista la legge 16 maggio 2014, n. 78, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
- Ritenuto che il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca rappresenti uno strumento che favorisce l'occupazione giovanile e che permette alle imprese di soddisfare la loro esigenza di competenze di elevato livello di specializzazione;
- Reputato che lo strumento dell'apprendistato di alta formazione e ricerca rafforzi lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro;

Delibera n. **221/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 3/11

- Vista la bozza dell’“Accordo per la regolamentazione dell’apprendistato per l’alta formazione e ricerca – Regione Marche”, pervenuta alla segreteria del Rettore dell’Università degli Studi di Urbino da parte della Segreteria dell’Assessore Marco Lucchetti della Regione Marche, in data 6 novembre 2014;
- Ritenuto opportuno sottoscrivere il succitato Accordo con la Regione Marche, l’Ufficio Scolastico regionale, l’Università Politecnica delle Marche, l’Università degli Studi di Camerino, l’Università degli Studi di Macerata, le fondazioni ITS e le Parti Sociali per la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell’art. 5 del d.Lgs n. 167/2011, a favore di quei giovani che sottoscriveranno, con aziende la cui sede operativa sia ubicata nel territorio regionale marchigiano, contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Visto l’art. 16, comma 2, lettera i, dello Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che conferisce al Rettore il potere di assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

1. di approvare l’adesione da parte dell’Università degli Studi di Urbino dell’Accordo Regionale: “Accordo per la regolamentazione dell’apprendistato per l’alta formazione e ricerca – Regione Marche”, nel testo sotto riportato:

ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’APPRENDISTATO PER
L’ALTA FORMAZIONE E RICERCA – REGIONE MARCHE
(in attuazione a quanto disposto dall’art.5 – D.Lgs.14 settembre 2011, n.167)

ACCORDO TRA
Regione Marche
e
Ufficio Scolastico regionale
e
Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Camerino, Università degli
Studi
di Macerata, Università degli Studi di Urbino
e
Fondazioni ITS
e
Parti Sociali
di seguito denominate “Parti”.

VISTO

- il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il “Testo unico dell’apprendistato” emanato sulla base della delega ricevuta con l’art. 1, co. 30, della L. 247/2007, in vigore dal 25 ottobre 2011, e in particolare l’art. 5 del suddetto decreto, che regola l’apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

Delibera n. **221/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 4/11

- il Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 recante “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)”;
- la Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2, recante “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”, in particolare l’art. 17 della suddetta legge che regola i profili formativi dei contratti di apprendistato; come modificata dalla L.R. n. 17 maggio 2012 n.14;
- la legge n. 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- la legge 16 maggio 2014 n.78 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Considerato che

- l’art. 5 comma 2 del D. Lgs 167/2011 rimette la regolamentazione e la durata dei profili che attengono alla formazione di percorsi in apprendistato di alta formazione e di ricerca alle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico;
- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato per la qualifica o il diploma professionale a norma dell’articolo 6 del Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167;
- la Regione Marche ritiene che il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sia uno strumento di intervento per l’occupazione giovanile, che consente di fornire alle imprese una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione e di rafforzare lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro.

Le Parti concordano che

- obiettivo del presente accordo è la realizzazione di percorsi in apprendistato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, per lo svolgimento di attività di ricerca e per il conseguimento di titoli di Laurea triennale e Magistrale, Master di I e II livello, Dottorato di Ricerca, Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS – di cui all’articolo 9 del DPCM 25/01/2008) e Diploma di tecnico superiore (rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori di cui all’articolo 7 del DPCM 25 /01/2008) per giovani che stipuleranno contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca con aziende la cui sede operativa sia ubicata nel territorio regionale marchigiano.

Attività di ricerca

- attraverso la regolamentazione dell’apprendistato di ricerca si intende favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e stimolare la ricerca a sostegno del sistema produttivo marchigiano;

Delibera n. **221/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 5/11

- tale tipologia di apprendistato è finalizzata alla realizzazione di specifiche attività di ricerca con indubbi ritorni in termini di competitività e di arricchimento del capitale umano riferito ai nuovi ingressi in impresa, in grado di gestire progetti di ricerca in una prospettiva più generale di crescita aziendale di medio-lungo termine.
- il progetto di ricerca deve rivestire un carattere di innovatività tale da consentire:
 - all'apprendista: di maturare un livello di esperienza consono agli obiettivi del contratto di alto apprendistato;
 - all'impresa: di avviare nuovi interventi ed attività possibili soltanto attraverso la stretta collaborazione con istituzioni formative o di ricerca.
- il contratto di apprendistato di ricerca è rivolto a giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - diploma di tecnico superiore (rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori di cui all'articolo 7 del DPCM 25 /01/2008);
 - laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico.
- l'apprendistato di ricerca può essere attivato attraverso l'apporto formativo di università, di Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica, Centri per l'Innovazione e il trasferimento tecnologico, IRCCS;
- la durata della componente formativa del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è definita in relazione agli obiettivi formativi oggetto del contratto e può essere al massimo pari a 4 anni;
- gli obiettivi e le modalità di realizzazione del progetto di ricerca sono condivisi dall'impresa e dall'istituzione formativa o di ricerca e sono riportati nel piano formativo individuale (PFI) dell'apprendista;
- nel PFI vengono descritti i contenuti dell'azione formativa e di supporto metodologico e/o strumentale necessari all'apprendista per svolgere l'attività di ricerca cui è finalizzato il contratto stesso;
- l'eventuale formazione può essere erogata sia all'interno dell'impresa, sia presso l'istituzione formativa e può essere finalizzata sia all'acquisizione di competenze di tipo trasversale, ovvero funzionali all'efficace inserimento lavorativo dell'apprendista, sia all'acquisizione di competenze specialistiche, ovvero funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca.

Percorsi finalizzati al conseguimento di un titolo universitario

- lo scopo prioritario dell'attivazione di questa innovativa tipologia contrattuale è l'adozione una metodologia basata su una forte integrazione tra il percorso realizzato in azienda e il percorso realizzato nell'istituzione formativa: l'Ateneo riconosce e valorizza il percorso in impresa e rilascia il titolo di studio finale attribuendo i crediti formativi anche per le conoscenze maturate lavorando in azienda;
- in tal modo possono venir soddisfatte le esigenze di un'impresa sotto il profilo della organizzazione produttiva e gestionale per l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali, della ricerca scientifica e tecnologica da trasferire direttamente nel processo produttivo con l'obiettivo di migliorare i prodotti esistenti e costruirne di innovativi, assicurando in tal modo una elevata competitività sul mercato di riferimento;
- sotto l'altro profilo il giovane apprendista laureato/a ha l'opportunità di conseguire un titolo di studio universitario ottenuto attraverso un percorso formativo misto calato nel processo pro-

Delibera n. **221/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 6/11

duttivo/aziendale che si trova al centro del piano di studio o di ricerca, con elevate possibilità di stabilizzazione occupazionale, o quantomeno migliorare la propria occupabilità.

Per quanto sopra esplicitato sia i Master che i Dottorati di Ricerca nell'alto apprendistato fanno parte della programmazione dell'offerta formativa universitaria standard ma vengono costruiti tenendo conto degli apporti e dei suggerimenti delle aziende che intendono assumere il giovane laureato a questo fine.

- la realizzazione dei percorsi formativi dovrà avvenire in parte presso l'Università e in parte presso l'azienda con cui il giovane laureato ha stipulato il contratto di apprendistato;
- i suddetti percorsi sono rivolti a giovani laureati con età compresa tra i 18 e i 29 anni e nello specifico:
 - Laurea Triennale: studenti universitari che abbiano già conseguito (60 CFU) di un percorso di Laurea triennale;
 - Laurea Magistrale: studenti universitari iscritti ad un percorso di Laurea Magistrale o Specialistica, ai fini dell'acquisizione del titolo di Laurea Magistrale;
 - Master I livello: soggetti in possesso della laurea triennale o titolo superiore;
 - Master II livello: soggetti in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente/equipollente;
 - Dottorato di Ricerca: soggetti ammessi e/o già inseriti in corsi di Dottorato di Ricerca.
- la durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di:
 - Laurea Triennale non può essere superiore a 36 mesi;
 - Laurea Magistrale non può essere superiore a 36 mesi;
 - Master di I e II livello non può essere superiore a 24 mesi.
- la durata dei percorsi formativi è aumentabile sino a un massimo di 6 mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio;
 - La durata dei contratti di cui ai punti sopra citati è proporzionalmente ridotta in caso di Dottore di Ricerca non può essere superiore a 48 mesi.
- riconoscimento, da parte delle istituzioni formative che realizzano il percorso formativo, di CFU conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato;
- l'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo, la metodologia adottata finalizzata all'acquisizione delle competenze, le modalità di attuazione dei sistemi di assicurazione della qualità di cui all'art. 5 saranno stabilite successivamente alla firma della presente Accordo, tra l'Università e le aziende o le associazioni rappresentative delle imprese. Il progetto così definito, che costituisce il Piano Formativo Individuale, è parte integrante del contratto di apprendistato e dovrà descrivere gli obiettivi ed i contenuti dell'azione formativa;
- le attività formative riportate nel punto precedente, devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto, in modo da consentire sia l'alternanza tra lo studio ed il lavoro, che il completamento del percorso formativo necessario per il conseguimento del titolo previsto dal contratto;
- la componente formativa del contratto di apprendistato di alta formazione, stipulato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, termina a seguito del conseguimento del titolo di alta formazione;

Delibera n. **221/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 7/11

- nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto, l'Università e le istituzioni di ricerca attestano i crediti formativi anche dei percorsi formativi svolti presso l'impresa che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Percorsi di alta formazione

Sono rivolti a:

- soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- studenti degli ITS di cui al DPCM 25/01/2008 (limitatamente ai percorsi finalizzati all'acquisizione di diploma di tecnico superiore);
- allievi dei percorsi IFTS di cui all'art. 69 della legge 144/99 ed al DPCM 25/01/2008 (limitatamente ai percorsi finalizzati all'acquisizione di certificato di Specializzazione Tecnica Superiore).
- la durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato di alta formazione non può essere superiore a:
 - per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore: 36 mesi;
 - per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore: 24 mesi;
- tali durate sono aumentabili sino a un massimo di 6 mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio;
- la durata dei contratti di cui ai punti sopra citati è proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni formative che realizzano il percorso formativo, di crediti formativi conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato;
- l'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei progetti condivisi tra le istituzioni formative e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese;
- la componente formativa del contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, termina a seguito del conseguimento del titolo di studio cui è finalizzato il contratto;
- nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto, l'istituzione formativa attesta i crediti formativi, anche dei percorsi formativi svolti presso l'impresa, che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Alto apprendistato per il Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Questa tipologia di alto apprendistato prevede un percorso sperimentale attraverso una o più intese con gli ordini professionali che si renderanno disponibili all'iniziativa. La regolamentazione del praticantato in apprendistato nonché della sua durata, sarà oggetto di apposita deliberazione successiva ad idonea concertazione con le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro.

La concertazione dovrà contemplare anche gli aspetti formativi specifici legati alle conoscenze culturali e professionali, nonché i fondamenti pratici e deontologici della professione da acquisire durante il periodo di apprendistato. Questa tipologia di alto apprendistato consente, non solo ad una preparazione adeguata a sostenere l'esame di abilitazione, ma anche a garantire la piena e

Delibera n. **221/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 8/11

corretta preparazione professionale e deontologica attraverso una esperienza lavorativa come l'apprendistato all'interno di uno studio professionale.

La fase di concertazione con i soggetti interessati è finalizzata anche ad assumere le necessarie determinazioni sulle modalità di espletamento del praticantato, sulla declinazione delle attività da realizzarsi durante il periodo di apprendistato/praticantato, nonché gli aspetti legati alla retribuzione e all'inquadramento contrattuale.

La Regione Marche, al fine di sostenere e favorire il ricorso a questa specifica tipologia contrattuale, valuterà gli strumenti finanziari a disposizione, per individuare la forma incentivante più idonea allo scopo.

- I percorsi formativi di apprendistato di alta formazione dovranno rispettare gli standard formativi di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 167/2011;
- i percorsi formativi di apprendistato in alta formazione di ricerca dovranno rispettare gli standard professionali di riferimento di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 167/2011;
- gli obiettivi finalizzati a rendere gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per le attività di ricerca, per l'acquisizione di titoli universitari o per percorsi di alta formazione fattore di interesse per le imprese e per i giovani sono i seguenti:
 - valorizzazione delle competenze già in possesso dei giovani al fine di personalizzare il percorso formativo;
 - valorizzazione dell'impresa quale soggetto formativo che, sulla base del Piano Formativo Individuale, favorisca la realizzazione del programma formativo al fine del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e il conseguimento del titolo previsti dal contratto;
 - valorizzazione della figura del tutor didattico, quale coordinatore e facilitatore del processo formativo;
 - valorizzazione del raccordo tra il tutor didattico e il tutor o referente aziendale per il coordinamento e la realizzazione della attività previste dal Piano Formativo Individuale dell'apprendista;
- le Parti dell'Accordo hanno la facoltà di stabilire forme di incentivi per gli apprendisti e per le imprese, al fine di rendere maggiormente appetibile l'utilizzo e la diffusione di questa tipologia di apprendistato, nei limiti della normativa vigente;
- un apposito coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, verifica - semestralmente - l'andamento dei percorsi di apprendistato di alta formazione avviati;
- la presente intesa potrà essere modificata o integrata al fine di adeguarla alle innovazioni legislative che nel frattempo dovessero intervenire in materia di apprendistato.

Ancona, 14 novembre 2014

Letto e sottoscritto:

REGIONE MARCHE

.....

Delibera n. **221/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 9/11

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO
BO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

FONDAZIONE ITS FABRIANO

FONDAZIONE ITS PORTO SANT'ELPIDIO

FONDAZIONE ITS RECANATI

CONFINDUSTRIA MARCHE

CONFCOMMERCIO MARCHE

CONFESERCENTI MARCHE

CONFAPI MARCHE

CONSERVIZI MARCHE

CONFARTIGIANATO MARCHE

CNA MARCHE

Delibera n. **221/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 10/11

CASARTIGIANI MARCHE

CLAAI MARCHE

CONFAGRICOLTURA MARCHE

COLDIRETTI MARCHE

CIA MARCHE

COPAGRI MARCHE

LEGACOOP MARCHE

CONFCOOPERATIVE MARCHE

AGCI MARCHE

UNCI MARCHE

CONFPROFESSIONI MARCHE

CGIL MARCHE

CISL MARCHE

UIL MARCHE

UGL MARCHE

Delibera n. **221/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 11/11

CONFISAL MARCHE

2. di delegare il Prof. Ilario Favaretto, Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica, alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1) per nome e per conto del Rettore;
3. il presente decreto verrà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico.

Urbino, 14 novembre 2014

IL RETTORE
f.to Vilberto Stocchi
